REGOLAMENTO (CEE) N. 1150/70 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1970

relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci [1], in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 2, e 17,

considerando che il citato regolamento (CEE) n. 803/68 indica il luogo d'introduzione da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana ;

considerando tuttavia che l'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento precisa che, per le merci introdotte nel territorio d'uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione in un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, il luogo d'introduzione nella Comunità da prendere in considerazione è stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 17 ;

considerando che per la determinazione del valore in dogana delle merci che sono introdotte nel territorio doganale della Comunità, quindi avviate fino al luogo di destinazione nel detto territorio attraverso i territori austriaco o svizzero, sembra giustificato prendere in considerazione il primo luogo d'introduzione nella Comunità, tenuto conto del fatto che l'attraversamento dei territori austriaco o svizzero può costituire la via di trasporto più normale verso il luogo di destinazione e che in tale caso necessita non influenzare la scelta dell'importatore quanto al luogo di sdoganamento ; che questa norma può tuttavia valere soltanto a condizione che si tratti di un inoltro diretto, ammettendosi che le merci possano formare oggetto nei territori austriaco o svizzero di un trasbordo o di una sosta momentanea imposti da ragioni inerenti al loro traporto.

considerando che per contro, ove le condizioni precitate non siano adempiute, occorre prendere in considerazione la frontiera del territorio doganale della Comunità attraversata per ultima ;

considerando che occorre garantire in materia l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 803/68 e adottare, a tal fine, delle disposizioni di applicazione ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione in un altro Stato membro attraverso i territori austriaco o svizzero, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione il primo luogo d'introduzione nella Comunità a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco o svizzero e che l'attraversamento dell'uno o dell'altro territorio corrisponda ad una via normale rispetto al luogo di destinazione.

Tale disposizione è applicabile anche quando, per ragioni inerenti al trasporto, le merci abbiano formato oggetto, nei territori austriaco o svizzero, di un trasbordo o di una sosta momentanea.

Articolo 2

Allorquando le condizioni previste dall'articolo 1 non sono osservate, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione l'ultimo luogo di introduzione nella Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.